



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINANZA N. 31

DEL 25/11/2019

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO

IL SINDACO

Vista la nota dell'ASP di Cosenza, Area Territoriale di Castrovillari , n° 0118891, del 12.09.2018, pervenuta all'Ente, in data 13.09.2018, prot. 3984, nella quale è stata evidenziata la presenza di lastre ondulate di cemento amianto per circa 50 mq, su un immobile, sito in Via Piazza Annunziata, n. 10, individuata in mappa al foglio 30, mappale 484, sub 3, in ditta **Ferraro Francesco, nato a Terranova da Sibari il 13/10/1944 ed ivi residente, alla Via Corso Regina Margherita, n° 476**, di cui una lastra rotta e con presenza di licheni, in base ai parametri per la valutazione dell'indice di esposizione e ai fini della tutela della salute pubblica, è necessario, la valutazione dello stato di conservazione della copertura a cura di un tecnico, identificato dal proprietario, al fine di programmare un intervento di bonifica, quindi è stata richiesta l'adozione di apposita ordinanza ai sensi del D.M. 6.9.1994 e succ. .

Visti gli art. 192 e 250 del D. Lgs.152/2006 e del D.M. 471 del 25.10.1999;

Che per tale situazione si rende necessario procedere alla bonifica della copertura tramite rimozione o confinamento se le condizioni statiche del fabbricato lo consentono, con smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa in materia (T.U. Ambientale n° 152/06, D.M.A. 29.07.04 e D.M. n° 471 del 25.10.1999) o al trattamento di incapsulamento con sostanze ricoprenti o penetranti;

Premesso quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ;

Premesso che il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, ss.mm.ii. adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi;

Premesso l'art. 192 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio di recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento per la salvaguardia igienico-ambientale della salute pubblica e privata;

Visto l'art. 54 comma II° del D. Legs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss mm.ii;

Considerata che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli art. 7 e 9 della legge 241/90, poiché vi è l'urgenza di provvedere in merito, stante l'impellente necessità di eliminare il pericolo, tanto per la salute pubblica quanto per l'ambiente;

Visto il vigente regolamento Comunale;

Visto il D.M. 6 settembre 1994;

Vista la legge 27 marzo 1992, n° 257;

Visto il D. Lgs. 267/2000,

ORDINA

Al Sig. **Ferraro Francesco, nato a Terranova da Sibari il 13/10/1944 ed ivi residenti, alla Via Corso Regina Margherita, n° 476, in qualità di proprietario del fabbricato** sito in Via Piazza Annunziata, n. 10, individuata in mappa al foglio 30, mappale 484, sub 3, di dar seguito alle procedure di messa in sicurezza di emergenza, così come prescritto dal comma 2, dell'art. 7 del D.M. 471 del 25.10.1999 e a tutte le altre eventuali azioni di bonifica e al ripristino ambientale resesi necessarie sull'esito della predetta messa in sicurezza, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.,

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza a quanto previsto con la presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 265, comma 3 del D.Lgs.152/2006;

DEMANDA

Al personale ispettivo del corpo Forestale dello Stato, del Comando di Polizia Municipale e del Comando stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

Che il responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è l' Ing. Salvatore D'Amico ,in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte , documenti ed eventuali controdeduzioni a norma delle vigenti normative in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;

Che nel termine di 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, i destinatari del presente precetto dovranno comunicare a questo Comune, gli interventi che intendono adottare per la messa in sicurezza del sito in questione;

Che trascorsi infruttuosamente i 120 giorni decorrenti dalla scadenza delle 48 ore di cui al punto precedente, previsto dai citati art. 7 ed 8 del D.M. 471 del 25.10.1999, le operazioni di cui sopra verranno effettuate a norma dell'art. 54 comma IV° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006;

Che i lavori dovranno essere eseguiti da ditta specializzata previa presentazione dell'apposito piano di lavoro all'Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'ASP di Cosenza, Area territoriale di Castrovillari.

RENDE NOTO

L'Ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati; La Polizia Municipale, gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE IN FINE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Procura della Repubblica di Castrovillari;
- ASP di Cosenza Area Territoriale di Castrovillari ;
- Provincia di Cosenza Settore Ambiente;
- Comando Polizia Municipale di Terranova da Sibari;
- Comando stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari.

Che copia della presente Ordinanza, venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Comunale. Terranova ad Sibari li 25.11.2019

Avverso al presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Catanzaro, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Luigi Lirangi